

6.3.2019

A8-0079/170

Emendamento 170

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento.

soppresso

Or. en

6.3.2019

A8-0079/171

Emendamento 171

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(50) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni *senza scopo di lucro* ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

6.3.2019

A8-0079/172

Emendamento 172

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "attività di solidarietà": un'attività **temporanea** di elevata qualità che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, **tirocini, lavori**, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza;

Emendamento

(1) "attività di solidarietà": un'attività di elevata qualità che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza;

Or. en

6.3.2019

A8-0079/173

Emendamento 173

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "organizzazione partecipante":
qualsiasi soggetto pubblico o privato
(locale, regionale, nazionale o
internazionale) che abbia ricevuto il
marchio di qualità del corpo europeo di
solidarietà;

Emendamento

(5) "organizzazione partecipante":
qualsiasi soggetto pubblico **senza scopo di
lucro** o privato (locale, regionale,
nazionale o internazionale) **senza scopo di
lucro** che abbia ricevuto il marchio di
qualità del corpo europeo di solidarietà;

Or. en

6.3.2019

A8-0079/174

Emendamento 174

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "tirocinio": un'attività di solidarietà che si svolge per un periodo da due a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà;

soppresso

Or. en

6.3.2019

A8-0079/175

Emendamento 175

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

**(8) "lavoro": un'attività di solidarietà
che si svolge per un periodo da due a 12
mesi, retribuita dall'organizzazione
partecipante che impiega il partecipante
al corpo europeo di solidarietà;**

soppresso

Or. en

6.3.2019

A8-0079/176

Emendamento 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
a nome del gruppo EFDD

Relazione
Michaela Šojdrová
Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, affrontando sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni **senza scopo di lucro** ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare **la cittadinanza attiva**, la coesione, la solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, affrontando sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale.

Or. en

6.3.2019

A8-0079/177

Emendamento 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
a nome del gruppo EFDD

Relazione
Michaela Šojdrová
Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

*(b) tirocini e lavori, di cui
all'articolo 8;*

soppresso

Or. en

6.3.2019

A8-0079/178

Emendamento 178

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le attività di solidarietà sono attuate conformemente alle prescrizioni specifiche stabilite per ciascun tipo di attività svolta nel quadro del programma di cui agli articoli 5, 7, **8**, 9 e 11, come pure ai quadri normativi applicabili nei paesi partecipanti.

Emendamento

3. Le attività di solidarietà sono attuate conformemente alle prescrizioni specifiche stabilite per ciascun tipo di attività svolta nel quadro del programma di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11, come pure ai quadri normativi applicabili nei paesi partecipanti.

Or. en